

Mancata partecipazione di un arbitro alla deliberazione del lodo -
Conseguenze - Inesistenza - Esclusione - Nullità - Configurabilità,
analogamente al caso di omessa sottoscrizione (a differenza dell'
omessa sottoscrizione della sentenza del giudice ordinario) -
Conversione dei motivi di nullità in motivi di impugnazione -
Applicabilità - Conseguenza - Obbligo del giudice del gravame di
passare dalla fase rescindente a quella rescissoria.

La mancata partecipazione di un arbitro alla deliberazione del lodo,
così come la mancata sottoscrizione di uno di essi, non ne determina
l'inesistenza - a differenza della mancata sottoscrizione della
sentenza del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 161, secondo comma,
cod. proc. civ. - come invece accade nel caso di mancanza del
compromesso o della clausola compromissoria o di esclusione della
materia dall'oggetto del compromesso, bensì la nullità, con la
conseguente applicazione del principio generale di conversione dei
motivi di nullità in motivi di impugnazione, da far valere nei tempi e
nei modi previsti dall'art. 828 cod. proc. civ.; ciò anche ad
inquadrare il vizio in quello di costituzione del giudice, e perciò ad
applicare all'arbitrato l'art. 158 cod. proc. civ.. Ne consegue che il
giudice del gravame non può fermarsi alla fase rescindente, ma deve
passare a quella rescissoria.

Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 6115 del 27/04/2001